



Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

DETERMINAZIONE N. 708 DEL 20-11-2019

OGGETTO: ABBANDONO DI RIFIUTI ALL'INTERNO DI AREA PRIVATA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 192, COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. RIPRISTINO AMBIENTALE. INTERVENTO IN SOSTITUZIONE PER INADEMPIMENTO. AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.

Il Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il decreto prot. n. 58883 del 19/12/2018, con il quale il Prefetto della Provincia di Parma ha nominato il Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Sorbolo Mezzani a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014, avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO l'art. 1, comma 124, lett. c), della legge regionale 7 aprile 2014, n. 56, per gli effetti del quale in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani lo Statuto del Comune di Sorbolo;

VISTO l'art. 3 della citata legge regionale 56/2014, per la cui previsione il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/1996;

CONSIDERATO, infine, che con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del 29/11/2018 e n. 34 in pari data, recepite dall'Unione Bassa Est Parmense con delibera di Consiglio n. 57 del 30/11/2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza 01/01/2019, il trasferimento all'Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (ex art. 14, comma 27, lett. a), del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.) esercitate solo per gli stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani,

compresa quella relativa alla *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo* nella quale è ricompresa la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, la quale pertanto dal 1° gennaio 2019 rientra nella competenza del neo istituito Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO il decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 con cui sono stati nominati i responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta, n. 72 del 14 maggio 2019 con cui è stato approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:

- in esito a sopralluogo in data 07/05/2015 da parte dei tecnici del Comune di Sorbolo, congiuntamente ai Carabinieri di Sorbolo e ai tecnici di ARPA (ora ARPAE) presso area privata identificata al Catasto Terreni del Comune di Sorbolo Mezzani, alla presenza del legale rappresentante della ditta proprietaria, si evidenziava la presenza di rifiuti abbandonati, parzialmente interrati;

- in conseguenza dei risultati di tale sopralluogo, ARPAE - distretto di Parma richiedeva, con comunicazione del 15/10/2015, prot. n. 10054, l'emissione di provvedimento amministrativo nei confronti del legale rappresentante della ditta proprietaria, volto alla caratterizzazione e delimitazione dell'area, oltre che al ripristino dei luoghi mediante rimozione dei rifiuti;

- l'atto amministrativo richiesto era dunque finalizzato all'individuazione complessiva dei rifiuti, loro caratterizzazione con attribuzione del codice CER, rimozione e smaltimento e ripristino dei luoghi previa indagine dei terreni per escludere un'eventuale contaminazione causata dal deposito incontrollato dei rifiuti;

- in data 26/09/2017 il Sindaco del Comune di Sorbolo emetteva l'ordinanza n. 11 - prot. n. 5049, in sostituzione della precedente emessa del responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico dell'Unione Bassa Est Parmense, n. 28 del 19/05/2019, in capo al legale rappresentante della ditta proprietaria dell'area, in cui si ingiungeva, tra l'altro:

- la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- successivamente alla rimozione dei rifiuti, di procedere alla caratterizzazione dei terreni oggetto del deposito, per escludere un'eventuale contaminazione causata dal deposito stesso;

RILEVATO CHE i sopralluoghi effettuati successivamente in data 01/02/2018 e 14/06/2018 evidenziavano che nell'area interessata permaneva la presenza dei rifiuti, risultando evidente il mancato ripristino dello stato dei luoghi entro la scadenza prevista nel provvedimento n. 11 del 26/09/2017;

DATO ATTO che l'art. 192, commi 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che “scaduto il termine entro cui provvedere, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

CHE, quindi, in sostituzione del proprietario inadempiente, si è affidato, innanzitutto, apposito incarico a professionista del settore per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti e del suolo sottostante, la cui relazione ha evidenziato il superamento dei limiti di cui la colonna A, tabella 1, allegato V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per il parametro idrocarburi pesanti nel suolo al di sotto dei rifiuti in una delle trincee (trincea “A”) e la presenza di amianto (solo nella trincea “C”);

RICHIAMATI:

- la nostra richiesta del 19/02/2019, prot. n. 1884, con cui si chiedeva ad ARPAE l'indizione di apposita conferenza di servizi per l'aggiornamento della pratica, alla luce dei risultati di caratterizzazione effettuati;
- il verbale della conferenza di Servizi appositamente indetta da ARPAE il 13/03/2019, che riporta le conclusioni assunte dagli enti competenti e, in particolare:
 - o a causa del superamento delle C.S.C. (concentrazione soglia di contaminazione) devono essere attivate le procedure di cui il titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (bonifica di siti contaminati);
 - o Poiché il proprietario del terreno non ha ottemperato alle precedenti ordinanze e il Comune deve intervenire in sostituzione, esso dovrà attuare gli interventi di cui all'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda la bonifica;
 - o Il Comune si rende disponibile ad inviare una relazione di maggior dettaglio in cui saranno indicate le modalità di M.I.S.E. (messa in sicurezza di emergenza) con cui si provvederà ad eliminare il suolo contaminato da idrocarburi e i rifiuti contenenti amianto (trincee A e C) e in cui, inoltre, si indicherà un piano/programma di intervento che comprenda le specifiche indagini (tra cui i test di cessione);
- la nota di ARPAE n. 3211/2019 del 21/03/2019, con cui ha inviato al Comune avvio del procedimento ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine della tutela ambientale, per cui "... qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, non provvedono alle procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente";
- la nostra nota di riscontro del 28/03/2019, prot. n. 3637, con cui, evidenziando la necessità intervenire per la messa in sicurezza dell'area laddove è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione (trincea "A") e la presenza di amianto (trincea "C"), si informava ARPAE che l'amministrazione procederà, mediante affidamento a terzi, a dar corso alle seguenti attività:
 - a) effettuazione test di cessione nelle trincee A e C e anche nella trincea B per la sua posizione intermedia tra la due precedenti;
 - b) messa in sicurezza preliminare dell'area mediante rimozione, trasporto e smaltimento del materiale presente nelle trincee A e C;
 - c) analisi di fondo scavo della trincea A;provvedendo, alla fine, a redigere progetto per la messa in sicurezza permanente, prevedendo l'incapsulamento con terra vergine (conforme ai limiti della Tab. 1 – Col. A) della porzione dell'area non oggetto di rimozione e smaltimento;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 185 del 19/11/2019 con cui l'amministrazione ha deliberato di approvare l'atto di indirizzo per la programmazione del ripristino ambientale dell'area privata di cui in premessa, secondo le seguenti indicazioni, da attuarsi nella prima fase:

- effettuazione test di cessione nei luoghi precedentemente individuati;
- messa in sicurezza preliminare dell'area mediante rimozione, trasporto e smaltimento del materiale;
- analisi di fondo scavo;

RITENUTO necessario e propedeutico, quindi, per il ripristino ambientale, procedere in tal senso;

DATO ATTO CHE è necessario affidare a soggetti esterni specializzati le attività tecniche comprese nella prima fase, in considerazione della mancanza di disponibilità, all'interno dell'Ente, di professionalità ed attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi sopra descritti;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità

prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

DATO ATTO CHE con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";

- i commi 1 e 2, lettera a), dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", rispettivamente:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese."

"2. ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

EVIDENZIATO che per potere eseguire gli interventi citati in premessa, sono necessarie attività preliminari che richiedono un approccio multidisciplinare e specialistico per conseguire risultati ottimali, inoltre non possono essere affidate singolarmente, poiché tale lavoro deve essere eseguito in modo, organico, funzionale e unitario anche per limitare la spesa e più precisamente:

1) Rilievo preliminare dello stato dei luoghi

2) Tracciamento e posizionamento delle trincee esplorative pregresse

3) Campionamento

4) Conclusione delle operazioni in campo

5) Conferimento campioni a laboratorio di analisi e trasmissione a tutti i soggetti ed enti interessati dei Verbali di campionamento, di fine lavori

6) Analisi di laboratorio

7) Report finale con redazione di un documento di sintesi sulla scorta dei risultati delle analisi, in merito alle possibili scelte per la prosecuzione delle azioni di bonifica del sito.

VISTO i preventivi:

- del Dott. Geol. Luca Calzolari, iscritto all'Ordine dei geologi della Provincia di Parma al n. 899, con Studio Via Cotti, 13 - 43030 San Michele Tiorre - Felino (PR) P.IVA 02787240346 pervenuto in data 06/11/2019 al prot. n. 13368 che per l'attività in premessa ha offerto somma pari ad euro 1.300,00, oltre ad euro 26,00 per C.P. al 2% ed euro 291,72 per un totale complessivo di euro;

- della Società Geode S.c.r.l. con sede legale in Parma, Stradone Martiri della libertà, 35, P.IVA 01834920348 pervenuto in data 19/06/2019 al prot. 7180, che per l'attività in premessa ha offerto somma pari a euro 1.625 oltre ad euro 37,50 per C.P. al 2% ed 420,75 euro per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di euro 2.333,25;

DATO ATTO che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello presentato dal Dott. Geol. Luca Calzolari;

DATO ATTO che il codice identificativo gara risulta essere: CIG ZB52ABDB5C;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico da stipulare con il soggetto affidatario del servizio tecnico in oggetto, predisposto dal Servizio scrivente, contenente le norme contrattuali valevoli tra questa stazione appaltante ed il Professionista, il quale viene allegato alla presente determinazione per la sua approvazione;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che, tra l'altro, dispone: "I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4";

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATA la Legge 06/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 9/11/2012, n. 192 recante: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica si da atto che a seguito di verifica preventiva il programma dei pagamenti risulta compatibile;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi del DPR 16/04/2013, n. 62;

VISTE le Linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di affidare Dott. Geol. Luca Calzolari, iscritto all'Ordine dei geologi, della Provincia di Parma al n. 899, con Studio Via Cotti, 13 - 43030 San Michele Tiorre - Felino (PR) P.IVA 02787240346, l'esecuzione delle prestazioni riguardanti

- Rilievo preliminare dello stato dei luoghi
- Tracciamento e posizionamento delle trincee esplorative pregresse
- Campionamento

- Conclusione delle operazioni in campo
- Conferimento campioni a laboratorio di analisi e trasmissione a tutti i soggetti ed enti interessati dei Verbali di campionamento, di fine lavori
- Analisi di laboratorio
- Report finale con redazione di un documento di sintesi sulla scorta dei risultati delle analisi, in merito alle possibili scelte per la prosecuzione delle azioni di bonifica del sito.

2. di dare atto che per la prestazione in parola, si riconosce un corrispettivo di euro 1.617,72 secondo le clausole e le condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo dell'incarico conferito;

4. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.Lgs. n° 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;

5. di stabilire a carico del professionista incaricata, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

6. di stabilire che il professionista in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici:
- si dovrà impegnare, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato con deliberazione della Giunta nr. 92/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali- Statuto e regolamenti". (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento);
- dovrà prendere atto che, ai sensi dell'ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'operatore economico, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo a alla cessazione del rapporto;

7. di dare atto del seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZB52ABDB5C;

8. di imputare ed impegnare la spesa complessiva di euro € 1.617,72 al capitolo 140001/30 "spese per iniziative di carattere ambientali" del bilancio e del piano esecutivo di gestione corrente;

9. di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni;

10. di dare atto che la spesa è esigibile nell'annualità 2019;

11. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 e s.m.i, citato in premessa.

Il responsabile del procedimento
f.to Dott.sa Federica Maestri

Il responsabile del servizio
f.to Ing. Valter Bertozzi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 20-11-2019

IMPEGNO N. 951 CAPITOLO: 140001/30 € 1.617,72 BENEFICIARIO: DOTT. GEOL. LUCA CALZOLARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE